

Comune di Cimitile

Provincia di Napoli

Via De Nicola n. 31 – 80030 Cimitile –NA- email ecologia@comune.cimitile.na.it – PEC ufficiotecnico.cimitile@postecert.it
Tel.08119143141- Fax 08119143238

Ufficio Tecnico Comunale

Area Ambiente ed Ecologia

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

2020 - 2021

(durata del contratto mesi 12)

Frazione Umido – COD. CER : 200108

Sfalci di potature – COD. CER: 200201

- Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.)
- Documenti Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI)
- Quadro Tecnico Economico della spesa (Q.T.E.)

Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.)

INDICE

- Art. 1 - Servizio in appalto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Effetto obbligatorio del contratto
- Art. 4 - Condizioni generali
- Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 6 - Orario del servizio
- Art. 7 - Consegna del servizio
- Art. 8 - Durata dell'appalto
- Art. 9 - Corrispettivi dell'Appalto e Pagamenti
- Art. 10 - Anticipazioni
- Art. 11 - Revisione prezzi
- Art. 12 - Personale impiegato e requisiti minimi
- Art. 13 - Automezzi impiegati con relativi requisiti minimi
- Art. 14 - Smaltimento della frazione organica
- Art. 15 - Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice
- Art. 16 - Riservatezza
- Art. 17 - Cauzione definitiva
- Art. 18 - Penalità
- Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 20 - Cessione del credito
- Art. 21 - Cessione del contratto
- Art. 22 - Subappalto del servizio
- Art. 23 - Risoluzione del contratto
- Art. 24 - Recesso contrattuale
- Art. 25 - Riserve e reclami
- Art. 26 - Spese contrattuali
- Art. 27 - Interventi non previsti
- Art. 28 - Condotta del servizio
- Art. 29 - Domicilio e recapito dell'Impresa
- Art. 30 - Foro competente
- Art. 31 - Riferimento alla legge

Art. 1 - Servizio in appalto

L'Appalto ha per oggetto l'espletamento del Servizio di: prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata:

- frazione organica (c.e.r. 200108)
- sfalci di potatura (c.e.r. 200201) effettuata con una cadenza presenta di tre prelievi settimanali presso l'isola ecologica comunale.

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono tutti quelli umidi e/o organici provenienti da abitazioni private, mense, ristoranti, bar, ortofrutta, fiorai e da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito nonché rifiuti verdi e sfalci di qualunque provenienza.

Il servizio sarà svolto presso il Centro di Raccolta/Sito di trasferimento RR.SS.UU. provenienti dalla raccolta differenziata sito in Cimitile alla via San Donato.

Sono fornite di seguito alcune informazioni base:

- **popolazione residente anno 2018: 7.300 abitanti**
- **rifiuti umidi e/o organici: circa 1.000 ton/annue**
- **sfalci di potatura: circa 90 ton/annue.**

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto (*di seguito CSA*), ove non espressamente e/o diversamente indicato, si intende:

"Impresa" opp. "ditta" appaltatrice:

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Committente:

Il Comune di Cimitile, con sede In Via De Nicola n. 31.

Rappresentante dell'Impresa :

La persona debitamente indicata dall'Impresa a cui è affidato il corretto svolgimento del servizio ed i rapporti con il Committente e/o con chi da esso incaricato.

Referente Aziendale :

Il responsabile del Servizio Ecologia Comunale o altro dipendente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui designati.

Art. 3 - Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 4 - Condizioni generali

Il Comune di Cimitile ha redatto il presente Capitolato per l'appalto del servizio di cui all'art. 1, tenendo conto, oltre alle norme di carattere generale e specifiche in materia, per la formulazione di parametri, anche dell'analisi dei costi e dei requisiti minimali amministrativi, finanziari e tecnici richiesti. In particolare si è tenuto conto:

- dell'impiego del personale;
- dell'impiego e delle caratteristiche del mezzo da utilizzare;
- delle tariffe del trasporto per le varie fasce chilometriche (andata e ritorno);
- del costo di conferimento e recupero/smaltimento della frazione organica;
- della adeguata capacità tecnica e finanziaria.

Fattori che concorrono al calcolo del corrispettivo dovuto per singola tonnellata di rifiuto prelevata, trasportata e regolarmente conferita e smaltita.

Il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato, dovrà essere sempre garantito, salvo oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore.

Il servizio deve essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse, nonché in occasione di due o più giorni festivi consecutivi e nel caso di impianto di smaltimento non funzionante; questo anche mediante indicazioni e/o accordo con il Committente e/o il Referente aziendale.

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed in regola con tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni in materia, dal D.Lgs. n. 152/06, dal D.Lgs. n. 50/16, ed a quant'altro occorrente per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, nonché di tutte le autorizzazioni necessarie;

Dovranno essere sempre usati automezzi in numero, requisiti tecnici ed amministrativi, stato d'uso e manutenzione, tali da garantire sempre il servizio con efficienza, sicurezza, celerità e decoro, nonché conformità alle leggi in materia di sanità ed igiene ed alle norme del Codice della Strada.

Il personale di lavoro/autista dovrà essere dotato di tutte le attrezzature, dotazioni personali (D.P.I.) e materiali, necessari per un'ottimale esecuzione del servizio di trasporto e smaltimento.

In ogni caso o per specifiche esigenze, il Comune di Cimitile, potrà apportare modifiche al programma ed agli orari senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a carico del Comune; le eventuali modifiche verranno comunicate dal Comune con ordine di servizio alla ditta appaltatrice.

E' consentito all'impresa proporre soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi. In tal caso, previa accettazione formale del Comune, l'organizzazione proposta deve garantire pari o superiore livello di qualità del servizio reso;

Art. 5 - Modalità di esecuzione del Servizio

Considerato che la raccolta viene effettuata con mezzi dell'Ente, con cadenza tri-settimanale, vengono di seguito presentate le modalità organizzative, unitamente allo standard delle prestazioni minime per lo svolgimento del servizio indicato all'art.1.

Il servizio prevede la fornitura da parte dell'appaltatore:

- idoneo automezzo per il prelievo dei cassone/i di proprietà dell'Ente con personale/autista per il trasferimento ai centri di smaltimento, in qualunque posto essi si trovino, dentro o fuori regione ed indipendentemente dai chilometri percorsi, per il relativo recupero/smaltimento, con il quale l'affidatario avrà stipulato apposita convenzione.
- conferimento presso stazioni di trasferimento/ smaltimento/recupero comprensivo di tutti gli oneri gravanti per il recupero/smaltimento del rifiuto;
- analisi del rifiuto in numero adeguato alle prescrizioni di legge per l'intera durata dell'appalto;
- trasmissione con adeguata cadenza attraverso il sistema telematico SISTRI, dei dati relativi ai quantitativi di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata conferiti da questo Comune.

I giorni di prelievo in linea di massima saranno il giovedì ed il sabato di tutte le settimane dell'anno indipendentemente se ricadono in giornate festive.

E' onere e responsabilità dell'impresa appaltatrice l'individuazione dell'impianto e/o degli impianti di conferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (dentro o fuori regione).

Al fine di garantire l'Ente circa il corretto smaltimento finale del rifiuto, è necessario individuare già in fase di gara il centro di recupero/smaltimento, pertanto la ditta partecipante è tenuta a presentare un "precontratto" o una "dichiarazione di disponibilità" da parte degli impianti finali di recupero/smaltimento.

Art. 6 - Orario del servizio

Il servizio di prelievo dei cassoni dovrà avvenire nei giorni di cui sopra (Lu-Me-Ve) e in orario presumibilmente tra le ore 11,00 e le ore 14,00, da concordarsi con il responsabile del procedimento della logistica.

Il rientro del cassone scarrabile vuoto presso il Centro di Raccolta, può essere effettuato contestualmente al ritiro del cassone pieno.

Variazioni degli orari di svolgimento dei servizi potranno essere disposte dal Comune con comunicazione all'appaltatore con preavviso di due giorni solari, variazioni urgenti, indifferibili o dipendenti da forza maggiore potranno essere concordate per le vie brevi.

Art. 7 - Consegna del servizio

La consegna del servizio di cui all'art. 1 da parte del COMUNE DI CIMITILE avverrà, dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ovvero nelle more dell'efficacia aggiudicazione prevista dal comma 7 dell'art. 32 del Dlgs 50/2016.

L'appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio neanche di un giorno dalla data di consegna, pena la decadenza dell'appalto; saranno inoltre posti a suo carico i danni causati al Comune in conseguenza del ritardo dell'inizio dei servizi e gli eventuali altri oneri derivanti.

Art. 8 - Durata dell'appalto

1. Il presente appalto avrà una durata prevista di mesi 12 decorrenti dalla data effettiva dell'inizio del servizio.

I servizi potranno essere iniziati anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge, in osservanza delle prescrizioni di cui all'art.2 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra questo Comune e l' UTG di Napoli in data 26.09.2007

2. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla ditta, il Committente potrà applicare le penali di cui al successivo art. 18, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto così come definito nell'art.23.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi del c.11 dell'art. 106 Dlgs 50/2016, il servizio per ulteriori mesi 6, ovvero limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 9 - Corrispettivi dell'appalto e pagamenti

1. Il valore complessivo presunto posto a base di gara ammonta ad **€ 273.500,00**.

2. Il corrispettivo (IVA esclusa) per ogni tonnellata di rifiuto oggetto del presente capitolato, *“stoccata, prelevata, trasportata, conferita e smaltita presso un idoneo impianto di recupero/smaltimento (anche fuori la Regione Campania)”* compreso i costi di quest'ultimo, è stabilito prevedendo un turno di servizio comprensivo di carico dei cassoni, pesatura, trasporto e conferimento all'impianto finale, andata e ritorno (anche fuori Regione Campania).

Tale corrispettivo è desunto dall'analisi dei costi dovuti necessari ed eventuali, per la regolare e corretta esecuzione del servizio in questione, degli oneri vigenti e delle tariffe vigenti in materia, di tutte le spese a qualunque titolo sostenute, sia generali che accessorie, nonché di utile di impresa, senza nell'altro a pretendere.

Esso tiene conto:

-della media degli importi unitari, attuali e vigenti, dovuti per singola tonnellata di rifiuto frazione organica conferita/smaltita presso un idoneo impianto tasse comprese;

- della media dei costi di listino “Trasporto per fasce chilometriche” previsti, oltre iva e comprensivi di tutti i costi, spese ed oneri inerenti, pedaggi, compresi, ed ogni eventuale onere; il tutto comprensivo di rivalutazioni, spese, generali ed utile di impresa.

Si riporta di seguito il corrispettivo economico desunto e dovuto per il prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento per una singola tonnellata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, anche fuori regione, comprensivo di tasse dovute, tutti i costi, gli oneri, le spese generali, accessorie ed eventuali, tutti inclusi e nessuno escluso, nonché di utile d'impresa senza nell'altro a pretendere compreso le analisi qualitative del prodotto.

Tale corrispettivo sarà utilizzato quale prezzo a base d'asta e non potrà essere in alcun modo oggetto di contenzioso, variazione, revisione, valutazioni e/o considerazioni di sorta restando solo ed elusivamente nel pieno potere di discrezionalità del Committente.

3. I corrispettivi dell'appalto per la gestione e l'espletamento del servizio contenuto nel presente capitolato sono determinati sulla base dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti e saranno corrisposti alla ditta aggiudicataria in rate mensili posticipate al seguente prezzo a base d'asta decurtato del ribasso offerto in sede di gara:

- **per singola tonnellata del rifiuto “Frazione Umida” € 260,00;**
- **per singola tonnellata di rifiuto di “Sfalci di potatura” € 150,00;**

IVA come per legge esclusa.

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2,40 sulla frazione umida ed € 1,50 sugli sfalci di potatura.

Il prezzo e gli importi derivanti, ritenuti dalla ditta stessa complessivamente remunerativi senza riserva alcuna, si intendono comprensivi di tutti i costi e gli oneri dovuti, di tutte le spese sostenute, sia generali che accessori, tasse e pedaggi compresi e ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso, nonché di utile di impresa, senza null'altro a pretendere.

4. I corrispettivi del servizio svolto saranno liquidati su base mensile a seguito di emissione della documentazione fiscale come per legge e previa verifica fiscale e DURC.

5. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte della ditta appaltatrice dei formulari di identificazione del rifiuto attestanti l'avvenuto smaltimento della frazione organica.

6. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura dei riferimenti di cui al precedente punto e/o della omessa produzione di copia della documentazione sopra indicata e/o al mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della documentazione necessaria e di avvenuta prestazione.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo verranno riconosciute solo bolle di pesature emesse da impianti preventivamente autorizzati che dovranno necessariamente essere allegate alle rispettive bolle di accompagnamento – (pena la non liquidabilità delle fatture).

8. I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario su conto corrente postale o bancario intestato all'impresa.

9. L'impresa aggiudicataria, conformemente a quanto previsto nel “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto con la Prefettura di Napoli, provvederà ad accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura “Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio ed a quant'altro previsto nel menzionato Protocollo. Stante il decorso dei 45 giorni di cui al protocollo di legalità la prima liquidazione non potrà avvenire prima della decorrenza di quanto sopra oltre la normale tempistica legata alla verifica/rilascio del DURC.

10. Eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività, o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, comporteranno la necessità di definire, in accordo tra le parti una nuova pattuizione contrattuale integrativa.

11. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di esternalizzazione dell'intero servizio relativo ai rifiuti urbani di recedere anticipatamente dal contratto, senza riconoscere eventuali risarcimenti per mancato utile o altro.

Art. 10 - Anticipazioni

All'Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

Art. 11 - Revisione prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali: pertanto il ribasso e i prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 12 - Personale impiegato e requisiti minimi

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana smaltimento rifiuto, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

L'Impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio e il rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 81/2008.

L'Impresa dovrà comunicare al Referente Aziendale:

- a. l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b. i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare gli autisti di turno;
- c. quant'altro richiesto dal Referente Aziendale in merito.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- provvede a formare ed informare il proprio personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione del servizio.

- provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale del Committente;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla legge 1990/6/16 n° 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso il pubblico e le Autorità. Lo stesso, dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e ciò, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Art. 13 - Automezzi impiegati con relativi requisiti minimi

La Ditta appaltatrice dovrà disporre dal momento della Consegna del Servizio, di tutti gli automezzi necessari per l'espletamento dello stesso e poter usufruire di un parco mezzi tale da poter garantire il carico e trasporto di eventuali eccedenze ed una pronta sostituzione di automezzi in caso di rotture meccaniche, avarie, malfunzionamenti e/o altro, tali da impedire il servizio in piena efficienza e sicurezza.

Tutti gli automezzi dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste per l'espletamento del presente appalto.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

Nelle valutazioni di gara saranno considerate anche certificazioni attestanti l'implementazione di sistema di gestione della qualità conformi alle norme UNI ed altre in materia.

Art. 14 - Smaltimento della frazione organica

La Ditta appaltatrice dovrà garantire lo smaltimento della frazione organica presso un idoneo impianto di recupero (anche fuori Regione Campania) assicurando la legittimità di detto impianto mediante la fornitura, all'Ente Appaltante, di copia delle Autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice

1. La gestione e l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato verrà effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di automezzi e di personale ed organizzazione propri.

2. L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.

3. La polizza assicurativa per la garanzia di Responsabilità Civile e per danni a terzi nell'espletamento del servizio dovrà essere prestata con un massimale minimo di € 500.000,00.

4. L'impresa appaltatrice in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune di CIMITILE (*Committente*) da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione al servizio oggetto dell'appalto, sollevando con ciò il Comune di CIMITILE ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

5. L'impresa appaltatrice, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, avrà l'obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore od emanati durante il periodo di appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento ai regolamenti di igiene urbana.

6. È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di accettare il "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Comune di Cimitile con la Prefettura di Napoli, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

È fatto altresì obbligo all'impresa appaltatrice di uniformarsi ad esso seguendo e applicando tutti i dettami in esso previsti, osservando ed accettando incondizionatamente, fin dal momento della partecipazione alla gara, tutte le clausole e quant'altro in esso contenuto.

7. La ditta appaltatrice dovrà altresì:

- a) Osservare le modalità del servizio come descritte ai precedenti artt. 5 e 6 ;
- b) Segnalare ad horas al Committente, ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento del regolare servizio;
- c) L'appaltatore è tenuto prima della partenza alla verifica per quanto visibile del carico;
- d) Provvedere a propria cura e spesa, allo smaltimento finale di eventuali impurità rientranti massimo nel 10% del peso;
- e) Per impurità tra il 10% ed il 30% del peso - oggettivamente ed incontrovertibilmente verificato da personale del Comune-, sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo, per il peso eccedente il 10% pari all'3% del prezzo contrattuale;
- f) Per impurità superiori al 30% e fino al 50% del peso - oggettivamente ed incontrovertibilmente verificato da personale del Comune- sarà riconosciuto un ulteriore compenso aggiuntivo per la parte eccedente il 30% pari all'6% del prezzo contrattuale;
- g) Per impurità maggiori si disporrà secondo legge riconoscendo all'appaltatore tutte le spese sostenute, in tal caso il personale dell'appaltatore è tenuto, prima della partenza, in sede di verifica di cui al punto 7 c) ad effettuare una segnalazione scritta.
- h) Garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse essere perso lungo il tragitto sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
- i) In caso di costituzione di ATI (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), gli obblighi e le responsabilità del presente articolo e capitolato, sono assunti anche dalle Mandanti o Consorziati.

Art. 16 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti al e dal Committente per lo svolgimento del servizio. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 17 - Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Impresa appaltatrice, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, dovrà provvedere alla costituzione ed al versamento di una cauzione definitiva/garanzia che viene richiesta nella misura del 10% del valore netto dell'appalto, ovvero nella misura prevista dall'art. 103 del Dlgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito o presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n° 449 e s.m.i. e legge 10/06/1982 n° 348), ovvero da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il Comune di CIMITILE e l'impresa appaltatrice, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Comune di CIMITILE senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all'art. 1957 del C.C. .

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.

Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata dal Committente. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell'Impresa.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danno altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

Art. 18 - Penalità

L'impresa appaltatrice, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente capitolato, oltre all'obbligo di adempiere all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo *utile* a quello della contestazione, sarà passibile di sanzione da un minimo di Euro Cento/00 (€ 100,00) ad un massimo di Euro Seicento/00 (€ 600,00).

In particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, le seguenti penalità per la/e inadempienza/e di cui al presente capitolato e quelle riportate di seguito, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'impresa:

CATEGORIA	INADEMPIENZA	IMPORTO
Esecuzione del servizio	Impedimento/Mancata esecuzione del servizio (ad es.: Assenza ingiustificata di idoneo automezzo a tenuta tecnicamente necessario per l'esecuzione del servizio; avaria tale da impedirne il servizio, ecc; e mancata sostituzione dello stesso)	€ 600,00 per singola contestazione
Esecuzione del servizio	Incompleta effettuazione del servizio previsto	€ 400,00 per singola contestazione
Esecuzione del servizio	Incompleta effettuazione del servizio previsto	€ 200,00 per singola contestazione
Rapporti	Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile (es. rapporti richiesti dal Committente ecc.)	€ 100,00 per giorno di ritardo
Personale	Mancato rispetto di quanto previsto in merito al personale impiegato	€ 100,00 per singola contestazione
Sicurezza	Mancato rispetto della consegna di documenti per la sicurezza	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Automezzi/Attrezzature	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate	€ 300,00 per ogni singola contestazione
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente	€ 300,00 per singola contestazione
Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	€ 100,00 per singola inadempienza

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione della contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione della contestazione.

Scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna giustificazione, il Servizio Ecologia Comunale procederà all'applicazione della penale.

Invece le eventuali giustificazioni dell'impresa saranno sottoposte al giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio Ecologia Comunale deputato alla vigilanza ed al controllo.

L'ammontare delle sanzioni/penali sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza o comunque sulla prima rata di pagamento mensile utile e successiva alla contestazione fatta, salva l'azione di risarcimento del danno.

In presenza di inadempienze, inosservanze, deficienze e/o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa affidataria del servizio, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti entro il primo giorno utile successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali, sarà facoltà del Committente far eseguire il servizio ad altra ditta addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 30%.

Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre all'impresa anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dell'impresa stessa nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di predisporre le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

L'Impresa è tenuta all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, contrattuale e sindacale.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

Unitamente al presente CSA si è redatto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali che allegato al presente ne forma parte integrante,.

Art. 20 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 21 - Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art.1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 22 - Subappalto del servizio

E' fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi tutta o parte delle attività del servizio oggetto del presente capitolato;

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'impresa, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla ad altra impresa.

In caso di inadempimento, il committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione ed avviare la procedura per la Risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23 del presente capitolato.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento danni:

1. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa;
3. in caso in cui venga accertata da parte del Committente, la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione degli articoli 23, 24 e 25 del presente C.S.A. da parte dell'impresa aggiudicataria;
4. in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
5. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
6. in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
7. qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
8. in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.
9. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa. Il Committente procederà a escludere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente.

c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte del Committente.

d) arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.

e) nelle ipotesi di cui al precedente art. 21;

Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia il Committente sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, il Committente potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 24 - Recesso contrattuale

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, il Comune ha facoltà di rescindere il contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 1 mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

Art. 25 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 26 - Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, spese di notifica e simili.

Art. 27 - Interventi non previsti

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato Speciale, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi vigenti, che saranno applicati al netto del ribasso d'asta.

Art. 28 - Condotta del servizio

Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

Art. 29 - Domicilio e recapito dell'Impresa

L'impresa, per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali, l'Impresa elegge domicilio legale presso il recapito fissato in offerta.

L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà indicare un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica.

L'Impresa dovrà anche provvedere ad indicare un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Committente e/o il Referente Aziendale al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Referente Aziendale. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione in presenza del Referente Aziendale.

Art. 30 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.

In caso di mancanza di accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente in via esclusiva il tribunale Civile ed il Foro competente è quello di Nola.

Art. 31 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009

Art. 23, c.5 Codice degli Appalti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016

Art. 279, c.1, lett. e), Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, approvato con D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207

Cimitile, febbraio 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica

arch. Michele Papa

1. PREMESSA

Il presente “Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze” è redatto in adempimento all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. (T.U. Sicurezza) e contiene le informazioni principali per l’Impresa appaltatrice in ordine ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’articolo 26, comma 1, lettera b) del richiamato decreto.

Nel caso del Comune di Cimitile, pubblica amministrazione committente, l’affidamento dell’appalto di servizio in oggetto impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da realizzare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta.

A tal fine, “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

I datori di lavoro, compresi i subappaltatori, devono pertanto promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ed in particolare:

1. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio. In riferimento al presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi o tra dipendenti del Committente e Impresa appaltatrice o tra utenti del servizio e Impresa appaltatrice. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, oltretutto di continuità produttiva.

Nel presente documento sono evidenziate le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta.

L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazioni al DUVRI sulla base della propria esperienza senza che questo giustifichi modifiche di adeguamento dei prezzi o dei costi della sicurezza.

Nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, si renda necessario apportare varianti al contratto, si procederà all’aggiornamento del DUVRI.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di opera o di somministrazione (articolo così modificato dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106).

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare d'appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 03 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

(articolo così modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 03/08/2009, n. 106).

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dello 08 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1 bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dallo 01 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenente:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, c.1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'articolo 19 del D.Lgs. 03/08/2009, n. 106)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche in riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'articolo 19 del d. lgs. 03/08/2009, n. 106);

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) (lettera soppressa dall'articolo 19 del D.lgs. 03/08/2009, n. 106).

Determinazione n. 3 in data 05 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare.

3. FINALITÀ E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento, redatto preventivamente alla gara di appalto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., si prefigge l'obiettivo di evidenziare le interferenze connesse con lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi relativi ed è, pertanto, messo a disposizione dei concorrenti ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'articolo 68 e dell'Allegato VIII del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i..

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento dei servizi e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro. Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento dei servizi e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazioni al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire, sulla base della propria esperienza, la sicurezza del lavoro, senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento ai costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'articolo 86, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

La stazione appaltante con il presente documento fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell'esecuzione dei servizi in appalto al fine di mettere in condizioni l'Appaltatore di conoscere i rischi per essere in grado di pianificare per i propri dipendenti o per se stesso le misure necessarie per prevenirli.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Il presente documento indica le misure da adottare per eliminare o, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenti, ovvero i rischi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Non sono rischi interferenti quelli propri dell'attività dell'Appaltatore.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, laddove è previsto che debba operarvi anche l'appaltatore;
- i rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione dei servizi, esplicitamente richieste dal committente, che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte delle fasi lavorative/produttive aziendali, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità della stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, in base allo specifico piano di intervento dalla ditta aggiudicataria che comporti modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente, per essere quindi allegato al contratto d'appalto che verrà sottoscritto dalle parti.

5. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle schede seguenti sono indicati i soggetti che cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività oggetto dell'appalto ai sensi del D.lgs. 04/09/2008, n. 81 s.m.i..

I soggetti che cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.lgs. 04/09/2008, n. 81 s.m.i., sono il datore di lavoro committente e l'azienda appaltatrice.

Datore di lavoro Committente:

Denominazione e Ragione sociale	COMUNE DI CIMITILE
Sede Legale	Via E. De Nicola 31
Attività svolta	Pubblica Amministrazione
Legale Rappresentante	Sindaco P.T. Nunzio Provvisiero
Part. I.V.A.	01245821218
Telefono	081 19143141
Fax	081 19143154
E-mail	utc@comune.cimitile.na.it
Medico competente	Dott. R. Criscuolo

Azienda appaltatrice:

Denominazione e Ragione sociale	
Sede Legale	
Attività svolta	
Legale Rappresentante	
Part. I.V.A.	
Telefono	
Fax	
Email	
Medico competente	

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di lavoro	
Direttore tecnico	
Responsabile SPP	
RLS impresa	
Medico competente	

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore dei servizi di igiene urbana nel centro di raccolta comunale per un periodo pari ad un anno (gg. 365) e più precisamente:

- prelievo, trasporto e smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata comunale.

I servizi oggetto d'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati se non per comprovate **“cause di forza maggiore”**.

7. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- presentare il documento unico di valutazione dei rischi DUVRI definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

8. VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza ci si rifà alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 in data 05 marzo 2008, che definisce come un **“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.**

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, che la stessa ha comunque l'obbligo di esaminare ed esplicitare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Le attività che comportano dei rischi, in merito al servizio in appalto, possono essere così riassunte :

- Movimentazione dei mezzi all'interno del centro di raccolta comunale;
- Soste per il prelievo della frazione organica dei rifiuti;
- Attività di prelievo rifiuti meccanizzata;
- Movimentazione carichi.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

- Accesso in entrata e uscita al centro comunale di raccolta dei rifiuti.

Relativamente a tale punto, si tratta dell'interferenza generata dall'accesso da parte della ditta appaltatrice alla struttura comunale per movimentare e prelevare dai contenitori/cassoni di raccolta della frazione organica, contemporaneamente alla presenza di altri lavoratori del Comune .

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Per le interferenze richiamate nel precedente paragrafo, i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli di due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- 1) riunione periodica di coordinamento tra Appaltatore e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza;
- 2) sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale
- 3) formazione periodica degli operatori;
- 4) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;
- 5) per il centro di raccolta comunale, la ditta appaltatrice dovrà accedervi esclusivamente dopo aver segnalato con idoneo dispositivo acustico la propria presenza ed intenzione ai lavoratori presenti nella struttura, e comunque solo dopo essersi accertati che l'area risulta liberamente accessibile per le operazioni richieste.
- 6) apprestamenti/segnaletica all'ingresso ed all'interno del centro comunale di raccolta atti a segnalare adeguatamente i percorsi degli automezzi e degli utenti. Messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e di presenza di mezzi in transito per carico e scarico, da installare presso gli accessi all'area. Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza specifici della stazione appaltante per i servizi oggetti dell'appalto si valutano nella entità di seguito specificata.

Fornitura DPI Personale Stazione Appaltante (PSA)	€ 1.000,00
Costi di formazione e aggiornamento PSA	€ 1.200,00
Medico competente, visite, analisi PSA	€ 2.204,80
Responsabile della sicurezza PSA	€ 1.000,00
TOTALE	€ 5.404,80

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

11. AVVERTENZE FINALI

L'Appaltatore è tenuto a valutare ed attivare tutte le misure necessarie per la protezione dei propri lavoratori e per la protezione dei terzi da eventuali rischi. Il presente documento costituisce parte integrante del contratto d'appalto e ha validità immediata dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento.

La sottoscrizione del presente DUVRI non esime l'Appaltatore dalla valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, 29 e 30, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve altresì porre in atto le misure di prevenzione e protezione ed il relativo servizio (articoli da 31 a 35), la formazione, l'informazione e l'addestramento degli addetti (articoli 36 e 37) e la sorveglianza sanitaria (articoli da 38 a 42) e resta l'unico responsabile della gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46).

Quadro Tecnico Economico della spesa (Q.T.E.)

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA COMPLESSIVA								
	Tipologia Rifiuto	Quantitativo presunto (ton.)	Prezzo €/ton	Oneri per la sicurezza €/ton.	Costo unitario soggetto a ribasso €/ton.	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Importo complessivo soggetto a ribasso	Importo complessivo a base d'asta
A1	CER 20 01 08 Organico	1.000	260,00	2,40	257,60	2.400,00	257.600,00	260.000,00
A2	CER 200201 Sfalci di potatura	90	150,00	1,50	148,50	135,00	13.365,00	13.500,00
A3	TOTALE importo per la sicurezza					2.535,00		
A4	TOTALE Importo soggetto a ribasso						270.965,00	
A5	TOTALE Importo a base d'asta (A3 + A4)							273.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
B1	IVA 10% (A5)						27.350,00	
B2	Imprevisti [maggiore quantitativo / proroga tecnica (mesi 1)] 10% (A5)						28.455,00	
B3	Incentivo per le funzioni tecniche 2% (A5)						5.470,00	
B4	Contributo ANAC						225,00	
B5	TOTALE somme a disposizione							61.500,00
C	TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO							335.000,00